



Carrara, 14 marzo 2025

DL/

Spett.le

LA RINUNCIA DEI SOCI
A CREDITI VERSO LA "LORO" SOCIETÀ PER DIVIDENDI
(INCASSO GIURIDICO E SOPRAVVIVENENZE)

Su Il Sole 24 Ore del 4 marzo scorso, sotto il titolo *"La rinuncia al credito non è tassata per la società"*, Alessandro Germani riporta la risposta dell' Agenzia delle Entrate n. 59 del giorno prima. Nulla di nuovo, in materia. Si riascoltano semplicemente le stesse note, e soprattutto gli sfigolii, di un vecchio vinile destinato a ripetersi all' infinito senza varianti.

. – 1 -

Partiamo dal caso. Nell' approvare il bilancio 2020 l' assemblea di ALFA srl (il cui capitale è posseduto da due *"...persone fisiche non imprenditori..."*) deliberò nel 2021 di distribuire una parte dell' utile d' esercizio. Poi però, a causa di Covid e guerra in Ucraina, le cose non andarono per il meglio e quel dividendo non fu mai erogato. Sul finire del 2024 ALFA ha ipotizzato allora di pagarne soltanto una parte (il 20-30%), previa rinuncia dei soci al restante. Ed ha presentato interpello per conoscere il trattamento fiscale di questa rinuncia.

. – 2 -

La questione, se vogliamo, ha un che di surreale. Dal momento che l' assemblea è sovrana ci si domanda perché – preso atto della inopportunità o addirittura impossibilità di privare la società di finanza evidentemente preziosa – non si sia semplicemente provveduto, con altra assemblea, a *revocare* la decisione originaria, rivelatasi imprudente, ed approvare *ex novo* un minor dividendo. Non conosciamo alcuna norma che proibisca un tal ripensamento. Daremmo anzi il ripensamento stesso come obbligato, a tutela del patrimonio aziendale di ALFA. Non si vede peraltro un interesse purchessia che possa considerarsi in qualche misura leso, semmai la salvaguardia dei terzi. Quanto all' Erario, i suoi diritti insorgono solo quando le somme sono effettivamente distribuite e passano perciò nella disponibilità di altro soggetto. Seguendo la strada della *revoca* (con sostituzione) l' utile 2020 – per la parte non distribuita – sarebbe rimasto "naturalmente" nelle Riserve, com' è giusto ⁽¹⁾.

. – 3 -

Se non fosse così, soltanto il Fisco italiano è capace di trasformare una libera elargizione in un percorso irrevocabile; l' obbligo degli amministratori alla prudenza in una opzione irrilevante rispetto agli interessi erariali; e il credito irretrattabile in un' imposta. Ma il vecchio vinile, appunto, questo suonava, questo ancora suona.

¹ Un eventuale interpello poteva sempre essere presentato con quest' altro schema.

E per concludere, a favore di chi condividesse l' equiparazione "*delibera di revoca/modifica=rinuncia dei soci al loro credito originario*", perché non dire allora che la mancata erogazione del dividendo negli anni dal 2021 al 2024 ⁽²⁾ già equivaleva – di fatto - a tacita rinuncia del medesimo credito ⁽³⁾, così retrocedendo gli effetti di par. 5? Ciò non sarebbe illogico, se nella delibera originaria si vuol vedere non già un' *intenzione*, ancora priva in sé di effetti obbligatori e *motivatamente* (ma anche *ritualmente*) modificabile o revocabile ⁽⁴⁾, bensì una sacralità immutabile come la Costituzione Italiana. O come il "sì" pronunciato davanti all' altare.

In ogni caso l' ipotesi della "revoca" è ormai acqua passata. Ma oggettivamente si dovrebbe ricordare che il dividendo è a ben vedere un "dono" e non una obbligazione sinallagmatica.

. – 4 -

Tornando all' interpello, la *"soluzione interpretativa prospettata dal contribuente"* è così descritta nella Risposta:

- a) ai fini dell' art. 88, comma 4-bis del TUIR i dividendi hanno un valore fiscale pari a zero *"poiché la **rinuncia** all' utile è stata posta in essere dal socio ⁽⁵⁾ persona fisica non imprenditore"* (cfr. successivo par. 12);
- b) *"i dividendi **rinunciati** non possono incrementare il costo della partecipazione...atteso che essendo dividendi nessuna detrazione di costi può sussistere a favore della società partecipata"*;
- c) *"l' istante contesta l' ipotesi di incasso giuridico in relazione alla **rinuncia** ai dividendi, poiché ritiene non sussistente alcuna tassazione in capo alla persona fisica non imprenditore"*;
- d) *"...l' istante ritiene che la **rinuncia** al credito operata dal socio trasformi il valore contabile del debito della società in una posta del patrimonio netto e che il dividendo **rinunciato** non costituisca sopravvenienza attiva imponibile ai fini Ires, poiché tale dividendo ha origine in un debito privo di componente economica ..."*; ad avviso dell' istante, anzi, *"...la riserva patrimoniale formatasi per destinazione del dividendo **rinunciato**...riprende i medesimi connotati tributari della riserva straordinaria..."*.

Si noterà che per arrivare al *busillis* – la parte sottolineata in chiusura della lett. d), come con altro ragionamento si è appena sostenuto al par. 2 - il contribuente ha utilizzato un frasario in cui risulta dominante ed inequivoco il concetto di "rinuncia". Che è come se – arroccato nel castello assediato dal Fisco – egli avesse messo lungo le mura vistosi cartelli per guidare al loro punto più sguarnito. L' unica norma citata nell' interpello di ALFA sembrerebbe del resto quella alla lett. a). Le altre sarebbero invece mere affermazioni apodittiche.

. – 5 -

Se quindi è di "rinuncia" che il contribuente voleva parlare, l' Agenzia delle Entrate ha fatto l' unica cosa che si poteva fare. La "rinuncia" – ha tradotto - significa infatti *"metto i miei dividendi a sostegno della società"*. Che equivale a dire *"fate conto che ho preso i quattrini, ci ho pagato le imposte e quindi riverso il netto come incremento del patrimonio sociale"*.

L' Agenzia delle Entrate ha sempre chiamato questo percorso "incasso giuridico", una formula che a molti non va proprio a genio ⁽⁶⁾ ma che invece ha il suo senso. E per comprenderlo meglio è sufficiente immaginare che il più egoista dei due soci abbia preteso di riscuotere l' intera sua quota dividendo in denaro. L' altro allora, rinunciando alla propria per timore di compromettere le sorti aziendali, avrebbe convertito il correlativo credito in un apporto di nuovi mezzi. Esattamente come se avesse anche lui incassato e poi riversato – a proprio nome e con propri diritti esclusivi – l' importo del dividendo al netto delle imposte dovute per l' *arricchimento* così conseguito (cfr. anche il successivo par. 11).

² L' interpello è intervenuto più di tre anni dopo la delibera del 2021. E l' Erario nulla ha potuto pretendere in questo lasso di tempo.

³ Comprovata ora dalla delibera di modifica o dal contenuto dell' interpello.

⁴ Sotto la pressione di un socio, o di un organo di controllo, o di una banca, non si può più correggere una delibera incauta o insostenibile o addirittura sconsiderata che metta in pericolo gli equilibri finanziari della società?

⁵ Dovrebbe leggersi *"da ogni socio persona fisica..."*.

⁶ Nemmeno ad Alessandro Germani su Il Sole del 4 marzo (cfr. introduzione della presente circolare).

Ad entrambi i soci di ALFA – certamente non “egoisti”, ma solo “illusi” di potersela cavare senza spese (cfr. par. 4) - l’ Agenzia ha imposto questa seconda strada.

. – 6 -

In ogni caso il concetto di “sopravvenienza” (come evidenziato al par. 4, lett. d) non ha proprio – nelle suddette vicende di ALFA - diritto di cittadinanza alcuno. Glielo impedisce senza scampo, per dire, l’ avvenuto “incasso giuridico”, perché – subendolo – i due soci hanno in realtà *riscosso*, tassato e poi riversato il dividendo. Non vi è stato movimento di denaro, è vero, ma sono state applicate tutte le regole di un ordinario regolamento (*in primis* la ritenuta a titolo d’ imposta).

Per i soci non vi è stata quindi alcuna “rinuncia”, nel senso che questo termine tradizionalmente ha nella lingua italiana, salvo il riversamento spontaneo del netto alla società. Dal canto suo la società, saldando il debito per dividendi, ha riottenuto il netto come apporto, sostituendo così un debito per dividendi con un (decurtato) debito per finanziamenti.

Già con questo l’ interpello poteva dirsi risolto. Invece si è ritenuto di sviscerare anche la questione “sopravvenienze” alla luce dell’ art. 88 TUIR, comma 4-bis.

. – 7 -

Prima però di parlare del comma 4-bis, sarebbe opportuno rileggere il comma 1 dello stesso art. 88, secondo il quale: *“Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi...nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”*.

Dovrebbe allora essere chiaro che le *“passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”* possono generare sopravvenienze solamente se derivano a loro volta da *“spese, perdite od oneri dedotti”*. Pretendere invece di vedere in tali “passività iscritte” una categoria generatrice a sé stante significa allontanarsi dal senso della disposizione e non rilevare una distorsione piuttosto palese.

Si supponga infatti che un’ impresa XXX sottoscriva azioni nella costituenda società YYY: e prima ancora di versare un qualsiasi importo venga a conoscenza che il progetto non andrà in porto. Se – per correttezza e trasparenza – XXX aveva iscritto il debito da sottoscrizione nelle sue passività conseguirebbe così una “sopravvenienza attiva”? Stessa situazione per gli aumenti di capitale “inscindibili”, che – come noto - non si perfezionano se non viene sottoscritto in termini tutto l’ aumento deliberato. L’ annullamento delle sottoscrizioni per insuccesso dell’ operazione, permettendo alla solita XXX di cancellare l’ esposizione del residuo debito al passivo, costituirebbe “sopravvenienza attiva”? E le genera anche l’ annullamento di un preliminare notarile (d’ acquisto immobili) per sopravvenuto accordo tra le parti?

. – 8 -

Se – in ragione della logica - si considerano le “passività iscritte” indissolubilmente connesse a *“spese, perdite od oneri dedotti”* è agevole concludere che le vicende del capitale sociale (e/o dei suoi annessi e connessi) non possono mai generare “sopravvenienze” ⁽⁷⁾ proprio per l’ assenza di una precedente contropartita economica. Anche l’ eventuale versamento a fondo perduto di un socio, per dire, mai può avere per destinazione il Conto Economico della società. Semmai il Patrimonio Netto.

Così appunto nel caso dei dividendi, che sono semplicemente “particelle” di Patrimonio volontariamente destinate ai soci per atto unilaterale (dell’ assemblea), atto soggetto ad annullamento per revisione spontanea, opposizione, impugnativa giudiziale o arbitrato, o per il sopraggiungere infine – come nel caso che stiamo esaminando - di situazioni che consigliano o addirittura *impongono* una maggiore prudenza.

La questione – come si è spiegato al par. 3 – è del tutto accademica nel caso di specie, in quanto è stata dal contribuente presentata in altro modo. Il principio suddetto invece resta.

. – 9 -

Posta comunque di fronte ad una “rinuncia” l’ Agenzia delle Entrate ha voluto ripercorrere i soliti passi e le solite litanie. Invece di negare l’ impraticabile via della “sopravvenienza attiva” (cfr. par. 7

⁷ Nell’ interpello ALFA lo aveva fatto presente (cfr. par.4, lett.b).

ed 8) e di rifarsi semplicemente al problema dell' "incasso giuridico" (cfr. par. 5), essa è andata a riprendere, per ribadirli, principi cui tiene moltissimo:

- a) secondo l' art. 88, comma 4-bis – scrive - *“la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, ...comunica alla partecipata tale valore, in assenza di tale comunicazione, il credito è assunto pari a zero”*;
- b) la risoluzione 124/E del 13 ottobre 2017 – prosegue - ha chiarito che *“...tanto per le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio quanto per quelle precedute dall' acquisto del credito...da parte del socio...il nuovo regime qualifica fiscalmente “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito. L' eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile...”*;
- c) nella medesima risoluzione, infine, è precisato che *“...dal momento che si è in presenza di crediti ...dovuti a persone fisiche non esercenti un' attività d' impresa e che non è pertanto ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva...”*; anzi, *“non si ritiene necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia...”*.

Tutto ruota insomma intorno al binomio “socio persona fisica non imprenditore/valore fiscale del suo credito” (comunque motivato).

. – 10 -

Domandiamoci allora: che sarebbe accaduto in ALFA se invece che a persona fisica non imprenditore il dividendo fosse stato destinato ad una impresa? Non si tratta naturalmente di far dire all' Agenzia delle Entrate ciò che essa non dice. Si tratta semmai di vedere se il medesimo ragionamento (quello di par. 9) porterebbe in tutti i casi a conclusioni ragionevoli. E di riflettere casomai nel caso contrario.

Ebbene, poiché per il socio-imprenditore non vale il principio speciale di par. 9, lett. c) (coincidenza del valore fiscale con il valore nominale), si dovrebbe concludere che il valore fiscale del credito per dividendi è pari a zero (nessun costo deducibile per ottenerlo). La relativa rinuncia porterebbe allora ad una sopravvenienza attiva per ALFA. Un risultato del tutto irrazionale ed inaccettabile alla luce delle considerazioni esposte ai par. 6, 7 ed 8 (cfr. anche il paragrafo successivo) ⁽⁸⁾.

. – 11 -

La rinuncia del socio (non importa se imprenditore o non imprenditore) può infatti avere solo due motivazioni:

- a) una singolare generosità (remissione del debito “a fondo perduto”), e allora scatta l' interdizione dell' art. 88, comma 4: *“non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società ...di cui all' art. 73...”*;
- b) l' intenzione di rafforzare la società, e allora l' interessato pretenderà che si evidenzii a suo nome l' apporto (credito di finanziamento, versamento in conto futuro aumento di capitale), per conseguirne i diritti corrispondenti. Vorrà, cioè, essere dichiarato “creditore” di quanto versato.

Ma in entrambi i casi resta evidentemente insostenibile l' idea di una sopravvenienza attiva in capo alla società. Grazie ai dividendi rinunciati questa infatti si irrobustirebbe esclusivamente dal punto di vista del Patrimonio Netto, non per aver realizzato un provento economico o un risparmio di spesa (cfr. par.8).

. – 12 -

Sotto questo profilo il ragionamento dell' Agenzia delle Entrate nella Risposta 59 risulta quindi inappropriato e contraddittorio – ancorché del tutto ininfluenza - perché si regge su una forzatura

⁸ Ne facciamo però un' altra. Rilevata una sopravvenienza attiva per 740 (= 1.000 – 26%) nel bilancio di ALFA, la si poteva l' anno dopo distribuire come utile e in caso di rinuncia rilevare un' altra sopravvenienza per 547,60 (= 740 – 26%)? E così fino all' azzeramento, pagando però imposte ad ogni distribuzione?

strumentalmente perpetrata dalla Risol. 124/2017: che il valore fiscale del credito vantato da un socio persona fisica coincida con il valore nominale. In ciò intenzionalmente mischiando – come tra poco si dirà - il valore fiscale del costo con quello di realizzo/rinuncia.

Partiamo da un caso: se un socio persona fisica vantasse verso la società un credito (dovuto a prestazioni lavorative) di 1.000 per averlo acquistato presso un altro soggetto (l' effettivo prestatore) al prezzo di 600, l' Agenzia delle Entrate pacificamente considererebbe – in caso di rinuncia - che 600 è il valore fiscale del credito ora del socio, che 1.000 è il valore della rinuncia, e che per 400 (=1.000 – 600) la società deve registrare una sopravvenienza attiva ⁽⁹⁾. Come si vede 600 è quanto al socio è costato acquisire quel credito

Se invece il medesimo socio persona fisica vantasse l' identico credito di 1.000 per aver direttamente ed a titolo occasionale svolto le stesse prestazioni lavorative (con o senza spese), l' Agenzia delle Entrate (invocando la Risol. 124/2017) direbbe che il valore fiscale del credito – in caso di rinuncia - è 1.000. Non quindi quanto è costato conseguire quel credito, ma quanto se ne ricava. Così non vi sarebbe alcuna sopravvenienza (= 1.000 – 1.000). Che è quanto la Risol. 124/E in effetti si prefiggeva per tassare il rinunciante.

E' curioso che – ove il medesimo socio sia invece un imprenditore – allora l' Agenzia delle Entrate vorrebbe assolutamente sapere quanto le suddette prestazioni per 1.000, direttamente svolte, gli sono effettivamente costate. E in assenza di questo dato – vuoi per inesistenza di spese, vuoi per non averle correttamente comunicate/dichiarate/documentate si precipiterebbe a calcolare che la sopravvenienza a carico della società è pari a 1.000 (= 1.000 – 0).

Bisognerebbe saper spiegare perché il secondo caso non risulta coerente nemmeno sotto il profilo logico/sistematico con gli altri due, ma è comunque giusta la soluzione dell' Agenzia.

. – 13 -

Di questa vistosa stortura – che perseguita soprattutto la rinuncia al *trattamento di fine mandato* degli amministratori soci - ci siamo già occupati con un paio di articoli su Bollettino Tributario, quasi secolare e blasonata rivista per addetti ai lavori. Essi sono comunque reperibili agevolmente nel ns. sito sub “Alcune pubblicazioni”.

. * * * * *

Confidiamo d' aver offerto spunti degni di considerazione, e saremmo anzi lieti di ricevere note di commento, allo scopo di confrontarci con opinioni differenti ed affinare – o anche rivedere - le nostre.

Ringraziamo sin d' ora chi volesse partecipare al dibattito e cordialmente salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STUDON-CIR/CIR25-CIR/POR

⁹ Si è già osservato (cfr. par. 13) che non si spiega comunque l' accollo alla società dell' utile realizzato in proprio da suo socio intraprendente.